

Cassazione civile 13 novembre 2009, n. 24037

(*Omissis*)

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il **primo motivo** si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2274 c.c.) avendo la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la F. s.n.c. non fosse più legittimata a chiedere il pagamento dell'indennità di avviamento dopo che era stato disposto lo scioglimento della società e che tutti i rapporti inerenti alla stessa erano stati trasferiti alla B.G.

Con il **secondo motivo** si denuncia la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia poiché si era ritenuta la estinzione della F. s.n.c.

I due motivi possono essere trattati in unico contesto per ragioni di connessione.

Il venir meno della pluralità dei soci della F. s.n.c. costituisce una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 c.c., richiamato dall'art. 2293 c.c. Non è dato di sapere se gli interessati abbiano provveduto alla liquidazione della società mentre risulta che fu disposta la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in data

Ai sensi del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che ha modificato l'art. 2495 c.c. (la norma si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative: Cass. 15 ottobre 2008 n. 25192), **la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti**; «La disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore» (Cass. 12 dicembre 2008 n. 2942).

La lettera «interruttiva della prescrizione» inviata dal legale della società già cancellata dal registro delle imprese, in data 10 luglio 2000, sarebbe stata trasmessa quindi, secondo la sentenza impugnata, da «soggetto non legittimato», posto che tutti i rapporti inerenti alla cessata società F. s.n.c. erano stati ceduti alla ditta individuale B.G. con atto del

Poiché però all'epoca era ancora in vigore la normativa anteriore al D. Lgs. n. 6 del 2003, era sostenibile la tesi (accolta dalla giurisprudenza, ampiamente citata nel ricorso) che la società, pur dopo la cancellazione, continuasse ad esistere limitatamente ai rapporti ancora pendenti, tra i quali il credito per la indennità di avviamento.

In questo senso, quindi, la lettera del luglio 2000, pur facendo riferimento soltanto alla società F. s.n.c. e non già alla cessionaria B.G., aveva una valenza di indubbio rilievo. Rimane da osservare che la prescrizione per il pagamento della indennità in questione, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, non è disciplinata dall'art. 2948 c.c., n. 3, non trattandosi di prestazione da corrispondere periodicamente come i canoni di locazione, ma risolvendosi in un diritto di credito legato alla presenza di determinati requisiti e da corrispondere in unica soluzione. Si deve quindi concludere per l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.; tale questione, che risulta risolutiva della presente controversia, può essere rilevata anche d'ufficio, posto che grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie

ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (in tal senso: Cass., S.U., 25 luglio 2002 n. 10955; Cass. 22 maggio 2007 n. 14576).

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, perché il giudice del rinvio si uniformi ai principi di diritto sopra precisati; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

(Omissis).